

Allegato B

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 26 ottobre 2021 n. 17 recante "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne".

Relazione illustrativa

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento che si approva in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 26 ottobre del 2021 n. 17.

Nello specifico, sono oggetto del Regolamento:

- a) le modalità ed i criteri per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere di cui all'articolo 3 della L.R. del 26 ottobre del 2021 n. 17;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. del 26 ottobre del 2021 n. 17;
- c) le iniziative per la celebrazione della giornata Regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro di cui all'articolo 4 della L.R. del 26 ottobre del 2021 n. 17;
- d) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui all'articolo 6 della L.R. del 26 ottobre del 2021 n. 17;
- e) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo per il microcredito di cui all'articolo 11 della L.R. del 26 ottobre del 2021 n. 17.

L'articolo 2 definisce la finalità del regolamento che si approva ovvero la promozione della parità di genere, quale presupposto per un sistema più equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del territorio, incentivando l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria ed inclusiva.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere presso la struttura amministrativa competente in materia di lavoro, con provvedimento adottato, per i profili di competenza, di concerto con la struttura amministrativa competente in materia di attività produttive.

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro, le imprese pubbliche e private e le imprese sociali con meno di cento dipendenti, compresi gli enti strumentali o controllati, le società partecipate e le aziende speciali di enti pubblici, che rendano conoscibili e diffondano i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile.

L'articolo 4 prevede che, al fine dell'iscrizione nel Registro, i soggetti in possesso dei requisiti, presentino apposita domanda alla Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di lavoro, che provvede, all'esito dell'istruttoria, all'iscrizione nel Registro.

Per l'iscrizione nel Registro, i soggetti richiedenti attestano:

- a) di rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale;
- b) la parità retributiva tra i sessi a parità di qualifica e mansione e a parità di tipologia contrattuale;
- c) l'adozione di azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la valorizzazione del capitale umano e per il miglioramento della condizione lavorativa in condizioni di parità tra personale maschile e femminile;
- d) l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale in maniera idonea a garantire l'accesso in condizioni di parità tra personale maschile e femminile;
- e) l'adozione di moduli lavorativi orari, che consentano di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro;

f) l'adozione di strumenti di reinserimento del personale assente per maternità mediante la previsione di specifiche misure per il mantenimento delle competenze e il proseguimento della carriera;

g) l'adozione di almeno una delle seguenti misure:

1) istituzione di micronidi nei luoghi di lavoro o stipula di convenzioni con nidi prossimi ai luoghi di lavoro;

2) modelli assicurativi per l'assistenza sanitaria;

3) ausili o sussidi per l'acquisto di beni o servizi di prima necessità;

4) assistenza psicologica o di *counseling*;

5) altre misure specifiche per favorire la parità del personale maschile e femminile;

h) il rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, di regolarità contributiva e fiscale, di sicurezza sul lavoro, e di tutela del diritto del lavoro delle persone con disabilità;

i) di non essere destinatari di provvedimenti di divieto, decadenza, o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero di non avere in corso i relativi procedimenti;

j) di non avere provvedimenti definitivi per licenziamenti dichiarati illegittimi per violazione della normativa in materia di tutela della maternità o della paternità, per discriminazioni di genere o molestie sui luoghi di lavoro.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, da prodursi unitamente, alla certificazione della parità di genere ex art. 46 bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 ed al rapporto sulla situazione del personale femminile e maschile ex art 46 del citato decreto legislativo n. 198/2006.

I termini e le modalità di presentazione e trasmissione della domanda nonché l'eventuale modulistica per la presentazione della stessa, sono definite con il provvedimento di istituzione del registro

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare la perdita dei requisiti o qualsiasi variazione ai medesimi. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o l'accertata mendacità nelle relative dichiarazioni e documentazione rese comporta la cancellazione dal Registro e la revoca degli eventuali benefici, collegati all'iscrizione nel Registro, attribuiti successivamente al verificarsi della causa di cancellazione.

L'articolo 5 pone in capo alla Direzione generale competente in materia di lavoro la tenuta, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicità del Registro, stabilendo che l'aggiornamento del registro è effettuato d'ufficio e che la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale debba avere cadenza almeno annuale.

La permanenza dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio di ogni anno dal rappresentante legale dell'impresa alla Direzione generale competente in materia di lavoro

La struttura competente in materia di lavoro, oltre a verifiche d'ufficio, può effettuare controlli a campione o stabilirne apposito piano e nei casi di irregolarità procede alla cancellazione al registro e alla revoca degli eventuali benefici attribuiti.

L'articolo 6 disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese, prevedendo, in esito ad apposita procedura ad evidenza pubblica, la concessione di un contributo alle imprese, che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indeterminato, esclusi i contratti domestici.

Detto contributo è progressivamente crescente fino al raggiungimento dell'importo massimo pari al 100% IRAP, applicato al costo lordo annuo della singola unità lavorativa assunta. E' prevista, altresì, la concessione di un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi e avvisi regionali, la cui misura sarà individuata, dagli stessi bandi regionali, in proporzione al numero di assunzioni effettuate.

Per le imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP, la disposizione in esame prevede, seguendo le stesse modalità sopra previste, un contributo in misura ridotta del 50%.

I summenzionati contributi sono estesi, nella misura massima stabilita, a tutte le imprese con meno di 100 dipendenti, che, sulla base del rapporto biennale ex articolo 46 del decreto legislativo n. 168 del 2006, non presentano alcun divario retributivo, a quelle che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenute, nonché a tutte le imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un centro antiviolenza, casa di accoglienza o rifugio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 e ss.mm, o donne vittime di tratta ovvero orfani di vittime di femminicidio.

I bandi regionali provvederanno all'individuazione della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per poter accedere alle premialità.

L'articolo 7 disciplina l'accesso al fondo per il microcredito destinato all'avvio o all'esercizio di microimprese o attività di lavoro autonomo per le donne che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) donne disoccupate, che non hanno diritto all'indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 o che ne hanno terminato la fruizione;
- b) donne vittime di violenza;
- c) orfani di vittime di femminicidio;
- d) donne con disabilità;
- e) nuclei familiari monogenitoriali, costituiti da donne con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la disciplina vigente in materia;
- f) donne vittime di tratta;
- g) donne ultrasessantenni prive di assistenza familiare e parentale;
- h) donne ex detenute.

L'accesso al Fondo avviene sulla base di appositi avvisi pubblici adottati dalla competente Direzione generale della Giunta regionale.

Con provvedimento della competente Direzione Generale sono stabiliti, nel rispetto della normativa unionale, statale e regionale di riferimento, il regime applicabile, gli importi minimi e massimi dei finanziamenti, durata e termini di rimborso dei medesimi, nonché criteri di valutazione o modalità di accesso prioritario per i soggetti con reddito ISEE più basso, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

L'articolo 8 disciplina le iniziative per la celebrazione della giornata Regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro.

La Regione durante lo svolgimento della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, assegna un premio di riconoscimento alle imprese iscritte nel Registro, che si siano particolarmente distinte nell'ambito della riduzione dei differenziali retributivi di genere o abbiano messo in pratica particolari e innovative azioni in materia di parità e promuove iniziative di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di convegni e campagne di informazione su tutto il territorio regionale.

L'articolo 9 dispone infine l'entrata in vigore.